



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

17 OTTOBRE 2023

CIRCOLARE CLIENTI 2023 NR. 29

OGGETTO: ACCONTO IRPEF NOVEMBRE P.IVA: SLITTA AL 16 GENNAIO 2024

1. PREMESSA

La possibilità di **alleggerire il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi** per i soggetti **titolari di partita IVA** è stata promossa dal **Consiglio dei Ministri** che ha inserito, per il solo periodo di imposta 2023, una specifica possibilità di rateazione dell'importo delle imposte dovute per il secondo acconto, ordinariamente in scadenza al 30 novembre 2023.

2. COMMENTO

Si tratta di una piacevole novità che riguarda le **persone fisiche** titolari di **partita IVA** che nel corso del corso del **2022** hanno dichiarato **ricavi o compensi sotto la soglia dei 170.000 euro**. Per loro si apre la porta alla possibilità di **rateizzare**, in cinque rate mensili l'importo del **secondo acconto delle imposte** sui redditi, in scadenza il prossimo 30 novembre. In pratica, per il solo anno 2023 questi soggetti hanno la possibilità di versare in forma rateale importo delle imposte dovute in acconto per l'anno 2023 (a partire dal 16 gennaio 2024 per un versamento massimo di 5 rate di pari importo).

A prevedere questa possibilità è il D.L. fiscale ("**Misure urgenti in materia economica e fiscale**") collegato alla legge di bilancio 2024 che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre. Si tratta di una misura che dovrebbe andare nella direzione di **alleggerire il peso del versamento del secondo acconto imposte** che, sino a questo momento, non era possibile rateizzare. Di seguito tutte le informazioni a disposizione su questa misura, tenendo presente che, al momento risulta applicabile esclusivamente per il periodo di imposta 2023.

3. CHI PUÒ RATEIZZARE IL SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2023?



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)

I soggetti, titolari di partita IVA, interessati dalla rateazione del secondo acconto imposte sono le **persone fisiche titolari di partita IVA** che nel 2022 hanno dichiarato **ricavi o compensi sino alla soglia di 170.000 euro**. Indirettamente, quindi, possiamo dire che rimangono **escluse** da questa disposizione le partite IVA individuali che hanno percepito ricavi o compensi superiori alla soglia, ma anche le persone fisiche soci di società o associazioni che tassano il **reddito per trasparenza** (ex art. 5, 115 o 116 del TUIR) ed anche tutti i **soggetti diversi dalle persone fisiche** (come le società di persone, di capitali e gli enti commerciali e non commerciali). Insomma, a poter rateizzare sarà esclusivamente una platea ristretta di contribuenti (anche rispetto alle precedenti dichiarazioni del Governo). Per tutti i soggetti esclusi, quindi, resta fermo l'obbligo di versare il secondo acconto delle imposte entro il 30 novembre.

4. QUALI IMPOSTE RIENTRANO NELLA RATEAZIONE?

Per quanto riguarda l'individuazione delle imposte che possono rientrare nell'ambito della rateazione, si ritiene, in attesa della pubblicazione di maggiori chiarimenti, che rientrino **“le imposte dovute derivanti dalla dichiarazione dei redditi”**, ovvero:

- L'IRPEF;
- Le **imposte sostitutive dell'IRPEF**, che riguardano ad esempio:
 - I contribuenti che adottano il **regime di vantaggio** (artt. 27 commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 98/2011 e 1 commi 96 – 115 e 117 della Legge n. 244/2007);
 - I contribuenti che adottano il **regime forfettario** (art. 1 commi 54 – 89 della Legge n. 190/2014);
 - La **cedolare secca** sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011);
 - L'IVIE (art. 19 commi 13-17 del D.L. n. 201/2011);
- L'IVAFE (art. 19 commi 18-22 del D.L. n. 201/2011).

Si tratta, infatti, di tutti quei tributi che vengono **liquidati** attraverso la compilazione del **modello Redditi PF**. Sono esclusi dalla rateazione i **contributi previdenziali INPS** dovuti alla **gestione separata** ed alla **gestione artigiani e commercianti**.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)

